



2026/95

16.1.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2026

che ritira dal mercato le sostanze ott-2-enale, dec-2-enale, 2-esenale, 3,5-ottadiene-2-one, acido dec-2-enoico, propionato di fenetile, decanoato di metile, dec-2-enoato di etile, dec-4-enoato di etile, butilammina, 3-metilbutan-1-tiolo, 2-metilfurano, 2-acetil-5-metilfurano, 2-acetil-3-metilpirazina e beta picolina (3-metilpiridina) come additivi per mangimi destinati a gatti e cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. In particolare, l'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 impone alla Commissione l'obbligo di adottare un regolamento che disponga il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali non sono state presentate richieste a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento prima del termine previsto in tale disposizione. Analogamente dovrebbe essere adottato un regolamento relativo agli additivi per mangimi per i quali è stata presentata una richiesta successivamente ritirata.
- (3) Poiché le domande relative agli additivi per mangimi ott-2-enale, dec-2-enale, 2-esenale, 3,5-ottadiene-2-one, acido dec-2-enoico, propionato di fenetile, decanoato di metile, dec-2-enoato di etile, dec-4-enoato di etile, butilammina, 3-metilbutan-1-tiolo, 2-metilfurano, 2-acetil-5-metilfurano, 2-acetil-3-metilpirazina e beta picolina (3-metilpiridina) sono state ritirate per quanto riguarda l'uso per gatti e cani, tali additivi dovrebbero essere ritirati dal mercato per quanto riguarda l'uso per tali specie animali.
- (4) È opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale le scorte esistenti degli additivi in questione, delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi, prodotti con tali additivi, possano essere utilizzate fino a esaurimento per quanto riguarda i gatti e i cani, per consentire alle parti interessate di adeguarsi all'obbligo di ritirare tali prodotti dal mercato.
- (5) Il ritiro dal mercato dei prodotti figuranti nell'elenco dell'allegato non osta a che essi siano autorizzati o soggetti a una misura relativa al loro status a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ritiro dal mercato

Gli additivi per mangimi di cui all'allegato, autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, sono ritirati dal mercato per quanto riguarda l'uso per le specie di animali indicate in detto allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le scorte esistenti degli additivi per mangimi di cui all'articolo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 5 febbraio 2027.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 5 maggio 2027.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi, prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 5 febbraio 2028.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Additivi per mangimi da ritirare dal mercato in conformità all'articolo 1

Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito		
Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti		
	n. CAS 2363-89-5 / ott-2-enale / n. Flavis 05.060	Gatti e cani
	n. CAS 3913-71-1 / dec-2-enale / n. Flavis 05.076	Gatti e cani
	n. CAS 505-57-7 / 2-esenale (sinonimo: es-2-enale) / n. Flavis 05.189	Gatti e cani
	n. CAS 30086-02-3 / 3,5-ottadiene-2-one / n. Flavis 07.247	Gatti e cani
	n. CAS 3913-85-7 / acido dec-2-enoico / n. Flavis 08.073	Gatti e cani
	n. CAS 122-70-3 / propionato di fenetile / n. Flavis 09.137	Gatti e cani
	n. CAS 110-42-9 / decanoato di metile / n. Flavis 09.251	Gatti e cani
	n. CAS 7367-88-6 / dec-2-enoato di etile / n. Flavis 09.283	Gatti e cani
	n. CAS 76649-16-6 / dec-4-enoato di etile / n. Flavis 09.284	Gatti e cani
	n. CAS 109-73-9 / butilammia / n. Flavis 11.003	Gatti e cani
	n. CAS 541-31-1 / 3-metilbutan-1-tiolo / n. Flavis 12.171	Gatti e cani
	n. CAS 534-22-5 / 2-metilfurano / n. Flavis 13.030	Gatti e cani
	n. CAS 1193-79-9 / 2-acetil-5-metilfurano / n. Flavis 13.083	Gatti e cani
	n. CAS 23787-80-6 / 2-acetil-3-metilpirazina / n. Flavis 14.082	Gatti e cani
	n. CAS 108-99-6 / beta picolina (3-metilpiridina) / n. Flavis 14.135	Gatti e cani